

SEZIONE TERZA - COOPERAZIONE

Premessa

La presente sezione vuole essere l'occasione per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel processo di sviluppo della filiera di cooperazione nel trasporto e della movimentazione delle merci e della logistica e delle altre attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci, a qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi di trasporto delle merci nonché della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professioni presenti nel Settore della Cooperazione, con particolare riferimento alla logistica e movimentazione merci.

Inoltre per quanto di loro competenza le parti si danno atto che i rapporti di lavoro degli addetti alle attività, di cui al campo di applicazione della *sezione cooperative* si configurano pienamente nella fattispecie del lavoro subordinato. Convengono che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa potranno configurarsi, di norma per professionalità inquadrati nel 2°, 1° livello e nell'area "Quadri". In ogni caso, per questi lavoratori, il trattamento economico complessivo, rapportato all'effettivo impegno lavorativo, non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal presente contratto.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto dell'opportunità della promozione di nuove cooperative nel comparto da avviarsi nell'ambito di quanto previsto dall'art. 6 lettera f) della L. 142/01.

Per gli articoli non espressamente citati nella presente sezione troverà applicazione quanto previsto dalla parte generale e parte speciale prima del CCNL mentre gli articoli qui riportati sostituiscono integralmente, ovvero nelle specifiche parti indicate dai singoli articoli, i corrispondenti articoli della parte generale e parte speciale prima del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente.

ARTICOLO 61 PARTE SPECIALE SEZIONE PRIMA - RETRIBUZIONE

1. Successivamente al 1° gennaio 2025 le ferie e gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13ª mensilità, 14ª mensilità, TFR, matureranno per ogni ora comunque giustificata in virtù delle previsioni di Legge e di CCNL.
2. Gli istituti differiti relativi a permessi, ROL, ex festività retribuite, 13ª mensilità, 14ª mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria.

ART. 63 - MALATTIA, INFORTUNIO, CURE TERMALI

Le Parti firmatarie del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, con il rinnovo del 5 dicembre 2024 hanno inteso innovare complessivamente la precedente previsione che consentiva alle imprese cooperative di normare, con apposita disciplina, per i propri soci lavoratori tramite Regolamenti Interni, la disciplina e il trattamento di cui all'art.63 parte generale parte speciale sezione prima, e di sostituirlo con la seguente articolazione contrattuale. A far data dal 1° gennaio 2025 troverà quindi applicazione la seguente disciplina.

Il presente articolo disciplina e sostituisce per il socio lavoratore quanto previsto in Parte Speciale Sezione Prima - CCNL trasporto merci all'art.63, salvo quanto previsto alla lettera E) dello stesso le cui specifiche previsioni troveranno dunque applicazione anche per il socio lavoratore.

I regolamenti interni dovranno recepire quanto qui disposto e potranno definire esclusivamente condizioni di miglior favore a quelle qui previste.

Condizioni di miglior favore potranno essere altresì definite da accordi di secondo livello stipulati per gruppi omogenei di lavoratori del medesimo sito produttivo o appalto.

AD AB AD MA JM [Signature] [Signature]

Le Parti si impegnano a proseguire un percorso di confronto finalizzato al miglioramento delle condizioni normative e retributive in merito al trattamento di malattia, al fine di perseguire l'obiettivo del buon lavoro cooperativo per i soci delle cooperative stesse.

Resta altresì inteso tra le Parti che vengono fatte salve, ad ogni effetto normativo, retributivo e contributivo, le condizioni di miglior favore in essere precedentemente alla data di sottoscrizione del presente accordo.

A) Malattia

Disposizioni normative.

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]



1. Potranno essere considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implicino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2. Salvo il caso di giustificato e comprovato motivo il socio lavoratore ha l'obbligo di dare tempestiva notizia della propria malattia al datore di lavoro e di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato dal proprio medico curante. Per il personale viaggiante e per il personale che effettua turni continui avvicendati l'assenza deve essere comunicata almeno quattro ore prima dell'inizio del servizio affidato ovvero dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. In tale fattispecie, laddove il socio lavoratore non fosse ancora in possesso del numero di protocollo identificativo del certificato medico, quest'ultimo potrà essere successivamente comunicato.
3. In ogni caso la mancata comunicazione dell'assenza ovvero del protocollo identificativo, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata e l'azienda potrà adottare la procedura disciplinare di cui all'art. 32, Parte Generale, del presente CCNL.
4. Il socio lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato rilasciato da un medico del S.S.N. ovvero, laddove il lavoratore sia sottoposto a controllo, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o ritardo ingiustificato, l'impresa potrà adottare la procedura disciplinare di cui all'art. 32, Parte Generale, del presente CCNL.
5. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il socio lavoratore ha l'obbligo di dare tempestiva notizia della continuazione stessa alla cooperativa nelle modalità di cui al primo comma; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata e l'azienda potrà adottare la procedura disciplinare di cui all'art. 32, Parte Generale, del presente CCNL.
6. Ai sensi dell'art.5 della Legge 20 maggio 1970, n.300, la cooperativa ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti competenti nonché dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalle regioni. La cooperativa ha inoltre facoltà di far controllare l'idoneità fisica del socio lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

Obblighi del socio lavoratore


7. Il socio lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il domicilio indicato nel certificato medico.

[Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]




8. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi presso il domicilio indicato nelle fasce orarie previste da INPS per il personale dipendente da imprese private, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo.

9. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei quali ultimi il socio lavoratore ha l'obbligo di dare tempestiva notizia alla cooperativa, in caso di mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di permanenza presso il domicilio indicato l'azienda potrà adottare la procedura disciplinare di cui all'art. 32, Parte Generale, del presente CCNL, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda, laddove le condizioni sanitarie lo consentano.



10. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata e l'azienda potrà adottare la procedura disciplinare di cui all'art. 32, Parte Generale, del presente CCNL.

Periodo di comporto



11. I soci lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per 365 giorni di calendario nell'arco di 30 mesi consecutivi.



12. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi quali: patologie oncologiche, ictus, sclerosi multipla, patologie gravemente invalidanti, trapianti di organi, AIDS e per le patologie gravi richiedenti terapie salvavita e comunque per tutte quelle indicate nella circolare INPS del 7 giugno 2016 numero 95. In aggiunta, ai fini del computo dei diritti di cui al comma 11, sono esclusi gli eventi relativi ai ricoveri ospedalieri e certificati di convalescenza post ospedaliera nella misura massima di 7 (sette) giorni.

13. Per i soci lavoratori di cui sia accertata la condizione di disabilità ex art. 3, co. 1, della legge 104/1992 non saranno considerate ai fini del computo dei diritti di cui sopra le giornate di assenza per malattia per patologie connesse alla disabilità.

Trattamento economico



14. Durante il periodo di malattia, così come definito dal presente articolo, il socio lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

in caso di malattie certificate, indipendentemente dalla durata della prognosi iniziale, la cooperativa corrisponderà le seguenti integrazioni dell'indennità di malattia (comprensiva della carenza) fino al centottantesimo giorno nell'arco dell'anno legale:

- per il primo evento un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 100% della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, a partire dal primo giorno di malattia;
- per il secondo evento un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 90% della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, a partire dal secondo giorno di malattia;
- per il terzo evento un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 80% della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, a partire dal terzo giorno di malattia;

- 
- a partire dal quarto evento un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 70% della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, a partire dal 4 giorno;

Ai fini dell'applicazione delle integrazioni sopra disposte il numero degli eventi sarà computato considerando ciascun anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre).

15. Il precedente comma non trova applicazione nei casi di ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi e per tutti i certificati relativi alle patologie di cui alla Circolare INPS del 7 giugno 2016 numero 95, indipendentemente dalla durata dalle assenze. Per tali fattispecie la cooperativa corrisponderà un'integrazione dell'indennità a carico di INPS del 100% della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6, dal primo al duecentoquarantesimo giorno compresi.
16. Le integrazioni a carico della cooperativa di cui al comma 14 non sono dovute in caso di mancata certificazione ovvero qualora l'Istituto INPS non ritenga valida la certificazione prodotta dal lavoratore in tutto o in parte.
17. A livello aziendali le Parti sottoscrittrici del presente CCNL potranno definire ulteriori meccanismi applicativi migliorativi e strumenti premiali della presente disciplina.

Nei confronti dei soci lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso, fermo restando l'eventuale proseguimento del trattamento INPS, previsto in termini di legge.


B) Infortunio e malattie professionali.

Disposizioni normative.

1. Le Cooperative sono tenute ad assicurare presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente, compresi i soci lavoratori, soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
2. Salvo comprovate cause di forza maggiore, il socio lavoratore deve dare immediata notizia, con le modalità previste alla lettera A) commi da 1 a 5 del presente articolo, di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, alla cooperativa che ha l'obbligo della comunicazione prevista dalla norma.
3. Laddove il socio lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo di cui al precedente comma 2 e la Cooperativa, non essendo venuta a conoscenza altrimenti dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prevista denuncia di infortunio, la Cooperativa stessa resta esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dal ritardo stesso.

Trattamento economico.

4. Per la giornata in cui avviene l'infortunio la Cooperativa corrisponderà al socio lavoratore la retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6.
5. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, la Cooperativa anticipa al socio lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro le indennità di infortunio a carico dell'INAIL e le integrerà, compresa la carenza, fino a raggiungere:

- 
- per il primo giorno successivo all'infortunio, il 100 % della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6;
 - dal 2 al 4 giorno successivi all'infortunio; il 90% della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6;
6. dal 5° giorno alla fine dell'evento il 100% della retribuzione giornaliera di cui all'art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3, 4 e 6.
 7. Resta inteso che qualora la parte d'indennità dovuta dall'INAIL utilizzata per determinare le quote d'integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal presente articolo e anticipato dall'Azienda, l'intera indennità risulterà acquisita dal lavoratore e da parte dell'azienda non si farà luogo a ritenute.
 8. In caso di infortunio sul lavoro all'azienda che non si avvalga del sistema di compensazione diretta con l'Istituto assicuratore, è data facoltà di recuperare l'anticipazione corrisposta, in occasione del secondo periodo di retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima è avvenuta, ovvero al momento della liquidazione da parte dell'Istituto assicuratore. A richiesta il lavoratore è tenuto a presentare all'azienda il prospetto di liquidazione dell'indennità rilasciatogli dall'INAIL.

ART. XXX ACCORPAMENTO DELLE FERIE

Al fine di favorire il rientro dei soci lavoratori alla località di origine, viene riconosciuto a questi ultimi di poter usufruire di un periodo di ferie più lungo accorpando in un unico periodo tutte le opportunità di assenze retribuite programmabili (cfr. ferie, ex festività, ROL, ecc.).

Nel caso in cui tale cumolo non fosse sufficiente a coprire l'arco di tempo necessario potranno essere concordate, a livello aziendale, eventuali giorni di permesso non retribuito o periodi di aspettativa non retribuita.

I tempi di richiesta da parte del socio lavoratore potranno essere definiti a livello aziendale ma, in ogni caso, non potranno essere inferiori a 3 mesi antecedenti il richiesto periodo feriale.

Restano in ogni caso comunque escluse forme di decisioni unilaterali da parte del lavoratore di prolungamento del periodo feriale.

La concessione del cumulo dovrà attenersi al principio di alternanza tra i soci lavoratori e comunque per una quota di lavoratori che non potrà superare il 60% annuo della forza lavoro impiegata.

A livello aziendale, o a livello aziendale con indicazione del singolo impianto/cantiere, potranno essere definiti periodi all'interno dei quali potranno essere fruita l'accorpamento delle ferie.

ART. XXX PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE VIAGGIANTE

Le Parti concordano nella necessità di sviluppare la previdenza complementare ed intendono dal presente rinnovo intraprendere un percorso premiale che ampli la platea dei soci lavoratori coperti da tale istituto. A tal fine in ragione della percentuale di retribuzione non soggetta che è propria del personale viaggiante e dunque per sostenere la contribuzione pensionistica complementare di tali lavoratori, a partire dal 1° gennaio 2025 per il personale viaggiante iscritto alla previdenza complementare Previdenza Cooperativa, il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di 0,5% rispetto a quanto previsto all'art.50 della parte generale del presente CCNL. In caso di cambiamento di mansioni, anche temporaneo laddove superiore a 6 mesi, che comporti un collocamento in una mansione tra quelle non previste per il personale viaggiante il contributo sarà portato al pari di quello previsto per la mansione effettivamente svolta.

Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 1° gennaio 2025 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dalla medesima data, è elevata di un ulteriore 0,2%.